	COMUNITA' MONTANA VALTELLINA DI SONDRIO	
	CONVENZIONE TRA LA COMUNITA' MONTANA VALTELLINA DI	
	SONDRIO ED IL COMUNE DI PIATEDA PER LA GESTIONE	
	ASSOCIATA DEL SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI	
	REPUBBLICA ITALIANA	
,	L'anno DUEMILAUNDICI, il giorno qui udici del mese di settembre in	
	Sondrio presso la sede della Comunità Montana Valtellina di Sondrio, Via	
	Nazario Sauro n. 33.	
	TRA	
	Maffezzini Tiziano, nato a Morbegno il 26.06.1966 residente a Chiuro in via	
	Valeriana, 4, il quale interviene al presente atto non in proprio ma nella sua	
<u></u>	qualità e veste di presidente e rappresentante pro-tempore della Comunità	
-	Montana Valtellina di Sondrio con sede in Sondrio Via Nazario Sauro n. 33,	
	codice fiscale 93001950141, in esecuzione della deliberazione	
	dell'Assemblea di Comunità Montana in data 12.09.2011 n.17, esecutiva ai	
	sensi di legge;	
	E	
	Parora Aldo, nato a Sondrio il 18/11/1951 e residente a Piateda	
	in Piazzetta Luisin, 4 il quale interviene al presente atto non in proprio ma	
	nella sua qualità e veste di sindaco pro-tempore in rappresentanza del Comune	
	di Piateda, codice fiscale 00108190141, in esecuzione della deliberazione del	
	Consiglio Comunale in data 13.09.2011 n. \(\mathbb{Q}\), esecutiva ai sensi di legge;	
	PREMESSO	1011
	che la Comunità Montana, ai sensi dell'art. 27 del d.l.gs 18.8.2000 n. 267 è	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \
	unione di comuni, ente locale istituito, tra l'altro, allo scopo di promuovere	\

	la valorizzazione delle zone montane e l'esercizio associato delle funzioni	
-	comunali;	
	che l'art. 9, comma 3, della legge regionale n. 19 del 27 giugno 2008, in	
	materia di riordino delle Comunità montane della Lombardia, dispone che	
	la Comunità montana, oltre alle funzioni conferite dalla legge, può gestire	
	in forma associata funzioni e servizi delegati dai comuni e, quando	÷.
-		
	previsto, dalla provincia, dandone comunicazione alla Regione;	
	che l'art. 30 del d.l.gs 18.8.2000 n. 267 dispone che i comuni, al fine di	
	svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, possono	
·	stipulare apposite convenzioni con le quali vengono definiti i fini, la	
	durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti	
	finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie;	
	che pure l'art. 11, comma 2, della legge 31 gennaio 1994, n. 97, consente	
-	ai comuni la facoltà di delegare alle Comunità Montane i più ampi poteri	
	per lo svolgimento di funzioni proprie e la gestione di servizi;	· .
	che è intendimento del Comune di Piateda di dare concreta attuazione a	
	detta facoltà di delega per la gestione in forma associata del Servizio	
12/14/14	Sistemi Informativi relativamente alle seguenti funzioni e attività:	-
	- erogazione del servizio di connettività dati a larga banda intranet e	
	internet;	
	- gestione unitaria della base dati comunale e delle soluzioni applicative	
	gestionali;	
	- gestione dei siti internet comunali;	10 M
	- albo on line;	1 Mr
	- disaster recovery;	1
	2	
		-

	- documento programmatico della sicurezza.	
	CIO' PREMESSO,	
	Si conviene e si stipula quanto segue:	
	Articolo 1 - Le premesse formano parte integrante della presente convenzione.	
	Articolo 2 – Il Comune di Piateda delega il Servizio Sistemi Informativi	
	relativamente alle attività di:	
4	- erogazione del servizio di connettività dati a larga banda intranet e internet;	
	- gestione unitaria della base dati comunale e delle soluzioni applicative	
	gestionali;	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	- gestione dei siti internet comunali;	
	- albo on line;	
	- disaster recovery;	
	- documento programmatico della sicurezza;	
	secondo i criteri e le modalità stabiliti dalla presente convenzione.	
	Articolo 3 – Il Servizio Sistemi Informativi come innanzi specificato ha	
	Ufficio Unico presso la sede della Comunità Montana e ha come	
	Responsabile il Responsabile dell'Area Tecnica della Comunità Montana.	
	Al fine di assicurare un'adeguata forma di consultazione fra gli Enti associati	
	e per gestire e vigilare sullo stato di attuazione della convenzione è costituito	
	il Gruppo di coordinamento tecnico che si compone, oltre che dal	
	Responsabile dell'Ufficio Unico, da un tecnico informatico della Comunità	
	Montana e da un rappresentante designato da ciascuna Amministrazione	
	Comunale.	0.00
— 1	Articolo 4 – Le linee guida del Sistema Informativo sono le seguenti:	Lell I
	 Univocità della base dati di ciascun ente; 	4
	3	

	Affidabilità del sistema attraverso strumenti standard e aperti:	
	Sicurezza e riservatezza dei dati, mediante l'utilizzo di database	
	consolidati, facilmente integrabili con l'esistente presso il comune, la	
	predisposizione di transazioni sicure e modalità di comunicazione	
	crittografate;	
	Funzione di System Management e gestione del sistema grazie alla	
	predisposizione di semplici strumenti per la manutenzione ed il	
	monitoraggio costante di dati ed attività;	
	Integrazione col sistema di posta elettronica e posta elettronica certificata;	
	Semplicità di utilizzo attraverso l'uso di un'interfaccia Web, e di	:
	strumenti per guidare l'utente nelle proprie attività quotidiane;	
	Flessibilità del sistema mediante un'architettura che permetta	
	l'integrazione con sistemi esterni eterogenei;	
	Modularità dell'architettura software;	
	■ Integrazione con la firma digitale ma anche predisposizione delle	
	componenti funzionali atte ad implementare eventuali necessità future,	
	quali ad esempio la carta d'identità elettronica;	
	Semplicità di recupero dati e di riattivazione del sistema in caso di guasto;	
	Documento e azioni per la salvaguardia dei dati sensibili.	
	Articolo 5 – Il Servizio garantisce le seguenti attività:	
	Erogazione del servizio di connettività dati a larga banda mediante	
3	opportuna tecnologia con una banda garantita tra sede del Comune e sede	
	della Comunità Montana di 10 (Mbps) indipendentemente dal grado di	— <u> </u>
	concorrenza di uso della rete e mediante rete di backup;	1 Me
	Gestione delle banche dati e della logica per la loro	4
	4	

amministrazione, protezione e recupero nel Centro Elaborazione Dati	
presso la sede della Comunità Montana, oltre alle componenti di servizio	
per web, email, ftp, backup e sicurezza;	
Erogazione dei servizi mediante applicativi fruiti in modalità web dagli	
operatori dei Comuni;	
Servizio di assistenza tecnica erogata dal personale preposto alla gestione	
del Centro Elaborazione Dati composto da una unità a tempo pieno con	
qualifica di tecnico informatico e di sistemista e da eventuali	
collaborazioni esterne di alta professionalità. Il servizio è coordinato dal	
Responsabile dell'Area Tecnica della Comunità Montana.	
Articolo 6 – I costi ordinari annuali per le attività di gestione del Sistema	
Informativo sono relativi ai costi di connettività, ai costi di	
manutenzione/aggiornamento degli applicativi, ái costi di	
manutenzione/aggiornamento dei siti internet, ai costi di	
manutenzione/aggiornamento del Centro Elaborazione Dati, salvo spese	
aggiuntive non preventivabili per riparazioni o sostituzioni di apparati. Il	
Comune contribuisce ai costi di gestione del Servizio con un canone annuo	
determinato:	
• in proporzione al numero di postazioni computer del Comune rapportati al	
numero complessivo di postazioni computer dei Comuni che aderiscono	
alla convenzione per quanto riguarda i costi di connettività;	
■ in proporzione al numero di abitanti del Comune rapportati al numero	
complessivo di abitanti dei Comuni che aderiscono alla convenzione per	
quanto riguarda i costi del personale;	
in funzione dell'applicativo in uso al Comune.	4
5	
3	

	Tale importo sarà preventivamente determinato ad inizio anno e potrà essere	
	ridotto a seguito del consuntivo di fine anno.	
	Il Comune sarà tenuto a versare l'importo di competenza entro la fine del	
	mese di febbraio dell'anno successivo.	•
	Articolo 7 – L'Amministrazione comunale individua, all'interno del proprio	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	personale, un referente che garantisca il collegamento tra i tecnici della	
	Comunità Montana e il Comune stesso nelle attività oggetto della presente	
	convenzione.	
	Articolo 8 - Entro il 30 aprile di ogni anno e ogni qualvolta lo dovessero	
	richiedere il Presidente della Comunità Montana o almeno due Sindaci, sono	
	previsti incontri tra gli enti per consultazioni.	
	Articolo 9 - La presente convenzione ha la durata di anni cinque decorrenti	
	dalla data della stipulazione e potrà essere rinnovata nei modi e termini di	
	legge, previo accordo delle parti. Il Comune potrà comunque rescindere dalla	
	presente convenzione con comunicazione scritta con preavviso di mesi sei;	
	dovrà comunque riconoscere alla Comunità Montana il canone relativo	
	all'intera annualità di riferimento.	
	La presente convenzione consta di n. CINQUE facciate intere e fin qui di	
	di contraenti sottoscritta in segno di appravazione	
	Il Presidente della Comunità Montana Valtellina di Sondrio	
	Lungland Caronica	
	Il Sindaço del di Piateda	
-	TEANS	
	PAGE PAGE	
	6	3